



Comune di San Ginesio
(Provincia di Macerata)



COMUNE DI SAN GINESIO

Provincia di Macerata

www.comune.sanginesio.mc.it

Via Capocastello, 35 – 62026 San Ginesio (MC)

P.Iva: 00215270430

telefono 0733.656022 telefax 0733.656068

PEC comune.sanginesio.mc@legalmail.it e-mail

ufficio.tecnico@sanginesio.sinp.net

CAPITOLATO D'ONERI

Per concessione del servizio lampade votive cimiteriali

(art. 30 D.Lgs 12.4.2006 n. 163)

LOTTO CIG

– numero gara

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva sulle tombe, cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi ecc... esistenti nel perimetro del Cimitero Comunale del Capoluogo (Fiolce) e delle seguenti frazioni : Cerreto, San Costanzo, Morico e Colle.

Per esercizio del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri deve intendersi l'insieme delle prestazioni volte ad installare e mantenere acceso un punto luminoso quale simbolo di luce votiva. E' richiesta inoltre la messa a norma (CEE) di tutto l'impianto (anche quello esistente) secondo il DM 38/2008 e s.m.i., nonché la ricostruzione dello stesso nelle parti non corrispondenti alle normative vigenti. La presente concessione riguarda inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi delle tombe, cappelline, loculi, ossari, colombari, lapidi ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e posa in opera di lampade e relativi portalampade votive, compreso la fornitura dell'energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze.

Art. 2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ai fini della procedura dell'affidamento, l'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. recita testualmente “salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”, alla presente gara per l'affidamento della Concessione in oggetto, pertanto, verranno applicati in via analoga gli articoli del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili e solo se richiamati nella documentazione di gara.

La concessione sarà affidata mediante la “ procedura aperta” con offerta espressa esclusivamente in aumento percentuale sul canone annuale quale quota di compartecipazione da corrispondere al Comune.

Pertanto fermo restando l'obbligo di corrispondere il minimo garantito annuo di € 22.500,00 oltre iva l'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che presenti la maggiore percentuale di rialzo sul canone annuale minimo garantito a favore del Comune.

In caso di offerte di pari entità si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida. Non si accetteranno offerte condizionate anche se solo parziali e neppure offerte in diminuzione.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di consegna del servizio, indicativamente prevista per il 01/07/2015, che, in caso d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche al fine di procedere all'espletamento della nuova gara, alle medesime condizioni di aggiudicazione.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.

Art. 4 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Il servizio di illuminazione votiva, alla data dell'ultima fatturazione del 31.07.2014 ha una consistenza di n. 2.920 punti luce

L'importo presunto complessivo a base d'asta è stimato in € 262.800,00 per complessivi anni 6 (sei), pari a € 43.800,00/anno esclusa IVA derivante dall'introito dei canoni di abbonamento annuali a cui è applicata la tariffa di € 15,00 al netto dell'IVA oltre i contributi di allaccio forfettario una tantum pari ad € 15,00 al netto dell'IVA;

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, oltre gli aggiornamenti delle tariffe su base ISTAT come indicato nei successivi articoli, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in gestione ed dei contributi forfettari di allaccio.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI

Il Servizio di Illuminazione elettrica Votiva dovrà essere svolto dalla Concessionaria nel rispetto del presente Capitolato, delle vigenti norme tecniche di settore, delle norme di disciplina dei Servizi Pubblici Locali e del Codice dei Contratti.

L'Aggiudicatario, con oneri a proprio carico, è tenuto:

- a. alla fornitura continua di energia elettrica e relativa volturazione (a proprio nome) di tutte le utenze per l'erogazione dell'illuminazione per tutti i servizi attivi a fronte di contratto di utenza, assicurando l'alimentazione a tutte le lampade votive installate a bassissima tensione di sicurezza (SELV) mediante trasformatori di sicurezza con ingresso 230 V uscita 12-0-12 V oppure 24-0-24 V per una quantità ed una potenza idonea a contenere la caduta di tensione non oltre il 4%,
- b. alla fornitura ed eventuale sostituzione delle lampade con quelle a led, alla sostituzione del relativo portalampade (ove necessario) adeguato alla lampada, sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;
- c. alla fornitura ed allaccio del portalampada e verifica della rispondenza alle norme di legge,
- d. alla numerazione dei loculi esistenti (dove mancante), come quella già in essere al fine dell'identificazione della banca dati di cui al punto g.
- e. all'ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici,
- f. alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni a persone e cose,

- g. A fornire entro il 31 gennaio di ogni anno su supporto informatico digitale aperto: (.docx .xlsx o altro da concordare), la banca di tutti i dati relativi agli utenti, alle riscossioni eseguite, canoni, allacci, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni ecc.... nell'anno precedente; inoltre il Concessionario dovrà fornire tutti i dati statistici che in qualsiasi momento vengano richiesti su servizi e riscossioni contemplati dal presente capitolato;
- h. all'allacciamento principale alla rete elettrica di distribuzione e per la relativa fornitura di energia per tutta la durata della Concessione nonché l'eventuale adeguamento della potenza contrattuale in base alle variazioni di assorbimento delle lampade in gestione;
- i. all'estensione della gestione ai nuovi impianti che potranno essere realizzati dal Comune nelle zone di ampliamento del cimitero;
- j. a versare al Comune di San Ginesio il canone annuo per la gestione del servizio, calcolato sull'importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali dovuti per i servizi attivi nella medesima annualità, come previsto al successivo art.9,
- k. impiegare, per la gestione amministrativa delle utenze, dei servizi attivi ed i relativi contratti, specifico software gestionale;
- l. ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di concessione del servizio;
- m. a fornire entro anni due dall'inizio della concessione e comunque entro il 31/12/2016 planimetrie aggiornate di tutti i cimiteri oggetto della presente concessione, con indicazione del numero e nominativo, riscontrabile anche negli elenchi che annualmente sono consegnati al Comune.

La Concessionaria, pertanto, nel fare uso degli impianti elettrici per il loro sfruttamento economico, è obbligata a conservare detti beni, che restano di proprietà del Comune Concedente, garantendone il corretto funzionamento ed il mantenimento in efficienza con le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e secondo le norme di disciplina in materia di impianti elettrici, compreso:

- sostituire, quando ne ricorra la necessità, parti e componenti quali linee, trasformatori d'isolamento, interruttori di protezione, lampade, portalampade etc. non rispondenti al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza per l'ordinaria usura dovuta all'utilizzo;
- effettuare verifiche, anche mediante misurazioni strumentali, sulle condizioni di sicurezza degli impianti ed il funzionamento dei dispositivi di protezione (interruttori differenziali, magnetotermici, verifica isolamento cavi e verifica messa a terra, quando esistente);
- Su semplice richiesta motivata del Comune la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, all'assistenza ed eventuale spostamento o modifica dell'impianto che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili.
- Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, la concessionaria dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere. Esse dovranno provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli

impianti elettrici votivi. Ad opere edili concluse la concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona del civico camposanto

- Produrre eventuali progetti di impianti elettrici qualora siano necessari e richiesti ai sensi della normativa vigente ed ogni qualvolta venga effettuata una modifica o sostituzione di porzine degli impianti esistenti.

Nelle attività di esercizio del servizio, sostituzione delle lampade, nuovi allacciamenti, manutenzione degli impianti, l'esecuzione delle opere impiantistiche dovrà essere compiuta dalla Concessionaria a regola d'arte e secondo norme CEI, con prodotti marcati CE e certificata, quando ne ricorrono le condizioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 e s.m.e i Tutti gli oneri finanziari relativi alle attività ed ai lavori di cui sopra per la quale è obbligata la Concessionaria, nonché tutti quelli necessari all'espletamento del servizio in concessione, sono a carico della Concessionaria medesima e compensati dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuali e dai contributi forfettari di allaccio e riallaccio.

Art. 6 – ESTENSIONE DELLA RETE VOTIVA PER NUOVI AMPLIAMENTI

E' fatto obbligo al Concessionario di estendere e/o modificare la rete elettrica in caso di ampliamento e costruzione di nuovi reparti, ristrutturazione e/o altri lavori interessanti i cimiteri comunali:

- I lavori dovranno essere realizzati in conformità alle norme tecniche di riferimento ed applicate alle caratteristiche edili delle opere da realizzare.
- Il Concessionario dovrà predisporre preventivamente alla realizzazione delle opere un progetto esecutivo completo di computo metrico ed eseguire i lavori, previa autorizzazione Comunale, contemporaneamente alle opere edili.
- Nel caso di ampliamenti delle opere cimiteriali o di costruzione di nuovi cimiteri, l'esecuzione dei nuovi impianti per l'illuminazione votiva viene effettuata dal Concessionario a sue spese. Tutti gli impianti costruiti a cura e spese del concessionario si intendono di proprietà del medesimo e diventano di proprietà del Comune alla scadenza naturale del contratto o in caso di risoluzione dello stesso, senza onere o indennizzi di alcun genere, allorché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla realizzazione. Se, alla scadenza, tale periodo non sarà interamente trascorso, dovrà essere corrisposto al Concessionario cessante un indennizzo pari all'importo mancante alla conclusione del tempo di ammortamento determinato al momento dell'approvazione del computo metrico come previsto nel precedente punto.
- La Concessionaria potrà depositare all'interno dei cimiteri attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio e non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

Art. 7 - TARIFFE DEL SERVIZIO

Dall'avvio della presente nuova concessione, le tariffe da applicare all'utenza e stabilite dalla Giunta Comunale n.52 del 17/03/2005, riguardano i contributi forfettari di allacciamento ed il canone annuo di abbonamento e sono le seguenti:

- a) canone di abbonamento annuo per ogni punto luce comprensivo dell'erogazione di energia elettrica, la manutenzione degli impianti, la sorveglianza degli impianti, il ricambio delle lampade e portalampade, la sostituzione dei materiali (linee elettriche, trasformatori ed apparecchiature dei quadri elettrici), fatturazione,

- b) contributo forfettario per spese di allaccio distinto per loculi, sepolcrini e cappelle/edicole, da corrispondersi in misura fissa "una tantum" al momento dell'allacciamento, a titolo di rimborso spese per i lavori di allacciamento e derivazione del punto luce, fornitura ed installazione dell'apparecchiatura illuminante costituita da portalampada e lampada, contrattualizzazione,

a tariffa canone abbonamento annuo
b tariffa allaccio una tantum

€ 15,00/cadauno oltre iva
€ 15,00/cadauno oltre iva

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione, e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche dovrà disdire il contratto. Le tariffe di abbonamento ed allacciamento, sono annualmente aggiornate secondo l'andamento dei prezzi al consumo da fonte ISTAT.

La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione posticipata nell'anno di competenza.

Nel caso di disdetta o morosità dell'utente che comporti la sospensione dell'erogazione del servizio con e l'interruzione della fornitura elettrica, i terminali di impianti dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura della Concessionaria.

Art. 8 - RISCOSSIONE DEI CANONI

La Concessionaria, per il versamento da parte degli utenti del servizio, dovrà mettere a disposizione ogni utile forma di pagamento anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Per la riscossione dei canoni di abbonamento ed i contributi forfettari di cui all'art. 7 dovrà fare uso di bollettari la cui forma dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio o gli uffici comunali competenti e contenere, comunque, le informazioni previste dal richiamato art. 5 del D.Lgs. 82/2005.

Art. 9 - CANONE ANNUO CHE LA DITTA CONCESSIONARIA DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE CONCEDENTE

La Concessionaria dovrà corrispondere al Comune di San Ginesio, il corrispettivo annuo determinato dal valore percentuale offerto in sede di gara oltre la quota minima garantita.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non la riscossione del canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in servizio e nuovi allacci/rialacci.

Il pagamento annuale a favore del Concedente dovrà avvenire in unica rata annuale entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno a quello cui si riferiscono le riscossioni, la Concessionaria dovrà trasmettere al Servizio Competente tutto il materiale di riscontro delle riscossioni e dei canoni effettuati.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi trenta giorni dalla scadenza applicherà gli interessi legali vigenti sui ritardati pagamenti nonché tutte le eventuali spese che ne possano derivare, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 2.0

Art. 10 - TRACCIABILITA'

La concessionaria si impegna ad eseguire i pagamenti, comunque riferibili al servizio oggetto del presente capitolato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicanti il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito dall'Autorità, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, di cui dovrà comunicare gli estremi, le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare ed ogni loro modica, non impiegando mai denaro contante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

La concessionaria si impegna altresì al rispetto di tutti gli altri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La stipula del contratto di Concessione del servizio avverrà in forma pubblica Amministrativa nei termini di legge. E' facoltà dell'Amministrazione Committente procedere alla consegna del servizio nelle more di perfezionamento del Contratto.

Sono allegati al contratto:

- il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati,
- la cauzione definitiva del 10% sull'importo contrattuale che dovrà essere prestata mediante garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.N.163/2006;
- le coperture assicurative di cui all'art.17.

Art. 12 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Con verbale di consegna la Concessionaria prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, come risultanti da specifico stato di consistenza alla data di accesso. Sarà cura della Concessionaria richiedere all'attuale gestore la documentazione tecnica ed amministrativa concernente il servizio (dichiarazioni di conformità, elenco aggiornato dei servizi attivi e dei relativi utenti, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco i degli utenti morosi).

Alla cessazione del servizio, la concessionaria dovrà riconsegnare, previo apposito verbale, gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, come risultanti da specifico stato di consistenza alla data di cessazione della concessione. Sarà inoltre cura della Concessionaria restituire al Comune ovvero al nuovo gestore la documentazione tecnica ed amministrativa concernente il servizio ed adeguatamente aggiornata quale le dichiarazioni di conformità e la banca dati relativa alla gestione del servizio di che trattasi (anagrafica dei servizi attivi al termine della Concessione e dei relativi utenti, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco degli utenti morosi) che saranno messi a disposizione in copia cartacea ovvero in formati digitalizzati in formato aperto secondo gli standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, a seconda dei casi.

Il Comune di San Ginesio alla scadenza della concessione entrerà in piena proprietà delle modifiche ed aggiunte fatte agli impianti dalla Concessionaria senza che questa abbia nulla a pretendere e senza obbligo di alcun indennizzo essendo questo compensato dalle remunerazioni derivanti dalle tariffe per ' canone annuale e contributi forfettari di allaccio/rialloccaggio ed anche secondo quanto previsto nell'art.6.

Art. 13 - SEDE OPERATIVA, COMUNICAZIONI E REPERIBILITA'

La Concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare) che dovrà curare i rapporti fra la Concessionaria e il Comune Concedente e il responsabile individuato. Inoltre dovrà istituire a proprie spese, uno sportello aperto al pubblico per almeno 3 giorni la settimana con un minimo di n. 3 ore giornaliere sito in un locale idoneo all'interno del territorio del Comune di San Ginesio, che dovrà essere a disposizione per eventuali comunicazione, nuovi allacci, pagamenti reclami, segnalazioni ecc... da parte di tutti gli utenti.

Inoltre al fine di rendere un servizio presente e disponibile anche all'utenza non residente la Concessionaria **è obbligata all'apertura** nei seguenti periodi:

- Commemorazione dei defunti (novembre) tutti i giorni con un minimo di 3 ore giornaliere **dal 01/11 al 30/11**;
- Festività natalizie (dicembre/gennaio) tutti i giorni con un minimo di 3 ore giornaliere **dal 20/12 al 06/01**;

- Festività estive (agosto) tutti i giorni con un minimo di 3 ore giornaliere **dal 01/08 al 31/08**;

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto la Concessionaria dovrà comunicare il nominativo del coordinatore/responsabile e i giorni e orari di apertura dell'ufficio.

La concessionaria dovrà apporre in bacheche agli ingressi del cimitero di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo email, il luogo e gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

Art. 14 - SICUREZZA DEL SERVIZIO

La Concessionaria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, tutela della salute ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Inoltre si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

Resta inteso che la concessionaria dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.. La Concessionaria dovrà pertanto depositare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio documento di valutazione del rischio. In particolare, rientrando la Concessione nell'ambito d'applicazione del D.Lgs. n.81/2008 medesimo, dovrà redigere e presentare agli organi competenti oltre che al Comune Concedente, i relativi Piani di Sicurezza

I piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della Concessione, nonché ogni qualvolta la Concessionaria intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Sarà compito del Responsabile incaricato dalla concessionaria (addetto e/o preposto) far rispettare tutto quanto previsto dal piano stesso.

La concessionaria si assume inoltre l'obbligo:

- dell'osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze (visitatori, parenti, ecc.) e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti,
- ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, con l'accertamento preventivo dell'eventuale loro presenza,
- di dare immediata comunicazione al Comune Concedente di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale o terzi precisando circostanze e cause;
- di predisporre ogni provvedimento allo scopo di evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a provvedere a proprie cure e spese lo smaltimento di rifiuti derivanti dai lavori in discariche autorizzate secondo quanto previsto dalle vigenti normative,

Si dà atto che gli adempimenti a carico della concessionaria sopra evidenziati, consentono di per sé la prevenzione e l'eliminazione di eventuali rischi da interferenza e non generano costi supplementari. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e.i..

In occasione di eventuali lavori straordinari di cui all'art. 6, la Concessionaria dovrà predisporre e depositare i relativi Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.).

Art. 15 - DISCIPLINA DELLE MAESTRANZE NEI CIMITERI

La Concessionaria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai suoi operai le leggi, i regolamenti e le prescrizioni indicate dal competente ufficio comunale, nonché di tenere un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio, di dotare i dipendenti di un abbigliamento decoroso ed uniforme. La

Concessionaria dovrà fornire tutto il personale di idoneo cartellino di riconoscimento dotato di foto, il quale dovrà essere tenuto sempre ben visibile dal personale stesso.

La concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

La concessionaria risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti. Il personale della concessionaria dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico. La concessionaria curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune di San Ginesio avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti della Concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.

Al personale della Concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

Art. 16 - GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e art. 123 del DPR 207/2010, la Concessionaria costituisce cauzione definitiva nella misura stabilita dallo stesso art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato, per danno o altro imputabili alla stessa Concessionaria. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Concessionaria è obbligata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 17 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Concessionaria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di San Ginesio e per essa il Responsabile del Procedimento, che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

La concessionaria si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di RCT aziendale con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 a favore del Comune di San Ginesio.

Oltre ad una cauzione mediante polizza fidejussoria pari a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dalla gestione del servizio da svincolarsi 6 mesi dopo la scadenza contrattuale .

Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Fermo restando quanto specificato negli articoli precedenti, sono a carico della Concessionaria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune Concedente, i seguenti oneri nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Concessione quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

1. tutte le spese dirette ed indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice, automezzi attrezzature ecc.,
2. tutte le spese inerenti le retribuzioni ed assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale,
3. tutte le spese derivanti dalla raccolta dei rifiuti prodotti nell'espletamento del servizio dallo stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori e dal relativo smaltimento,
4. tutte le spese derivanti dalla raccolta e dal trasporto in discarica o ad altro impianto autorizzato, compreso il relativo conferimento del materiale di risulta derivanti da eventuali opere edili ecc.,
5. tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia e quanto altro necessario per la regolare esecuzione delle attività stesse;
6. tutte le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva ed individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc.,
7. l'obbligo di fornire e predisporre tutti gli stampati e moduli occorrenti all'esercizio del servizio;
8. L'onere delle spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente la concessione del servizio,
9. la Concessionaria è tenuta a adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza, nonché rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; tutte le responsabilità civili e penali relative ai lavori, anche se eseguiti in economia, sono a completo carico della sola Concessionaria,
10. l'obbligo di fornire entro anni due dall'inizio della concessione e comunque entro il 31/12/2016 planimetrie aggiornate di tutti i cimiteri oggetto della presente concessione, con indicazione del numero riscontrabile anche negli elenchi che annualmente sono consegnati al Comune.

Art. 19 - INADEMPIENZE E PENALI

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di San Ginesio provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. o PEC. La Concessionaria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) euro 50,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone che dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) euro 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato completato l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro 30 giorni dal perfezionamento della richiesta di allaccio, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento comunicate al momento della sottoscrizione della richiesta,
- c) euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini,
- d) euro 10,00 per ogni lampada spenta o non riattivata entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione ed € 2 per ogni giorno di ulteriore ritardo,

- e) euro 150,00 riferito ad ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell'esecuzione di lavori e che possono determinare pericolo per addetti o cittadini,
- f) euro 150,00 per ogni fatto di comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione, fatto salva l'azione che potrà essere intrapresa dall'utente medesimo ed alla quale risponde la Concessionaria.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento della Concessionaria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

1. arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
2. in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
3. mancato pagamento del canone di cui all'art. 9 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita dall'art 9,
4. non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art. 16 del presente capitolato,
5. grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti,
6. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri,
7. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato,
8. in caso di cessione o sub-concessione di contratto non autorizzato dal Comune,
9. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
10. in caso di subconcessione o sub affidamento non autorizzato.
- 11 in caso di mancata attivazione della sede operativa da istituire ai sensi dell'art 13 del presente capitolato

Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL COMUNE CONCEDENTE

La Concessionaria riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutto le articolazione dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.

Tutti gli interventi relativi alle prestazioni sugli impianti dovranno essere sistematicamente riportati, a cura della Concessionaria, in apposite chek-list le quali dovranno essere conservate presso il complesso cimiteriale, al fine dei controlli di qualità, puntualità e regolarità di cui sopra.

In caso siano riscontrati inadempienti, si procederà come previsto all'art. 19.

Il Comune di San Ginesio controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato,
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia,
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sui lavori. E' inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

Art. 22 – VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Il Concedente è tenuto alla denuncia di messa a terra degli impianti e alle spese di verifica, e provvederà insieme ad un tecnico della concessionaria ad assistere, il funzionario-ispettore ARPAM, INAIL settore impiantistico – antinfortunistico.

La concessionaria provvede a propria cura e spese, ad eventuali adeguamenti e/o prescrizioni richieste per la messa a norma degli impianti, inoltre predisporrà la documentazione tecnica richiesta/dovuta.

Art. 23 - SUB-CONCESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

E' tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subappalto, subconcessione, subaffidamento totale o parziale se non preventivamente autorizzata dal Comune di San Ginesio, ed a pena di esclusione ne deve essere fatta richiesta in sede di gara.

L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune

Art. 24 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la Concessionaria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di San Ginesio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Macerata.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dalla Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

Art. 26 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

Art. 27 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La Concessionaria si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici che amministrativi della gestione del servizio inerenti agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e norme in materia ad esso collegate, nella sua qualità di produttore dei rifiuti medesimi quali prodotti del processo lavorativo inerente i servizi di cui al presente Capitolato.

Si precisa che Il Comune Concedente dichiara la propria intenzione di disfarsi dei rifiuti trattati nel presente articolo nel momento in cui questi vengono raccolti dalla Concessionaria che avrà in carico la classificazione del rifiuto.

Art. 28 - OGGETTI RINVENUTI

Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse all'interno dei cimiteri durante l'esecuzione delle attività di gestione e svolgimento del servizio dovrà essere consegnato al competente Ufficio Comunale.

Art. 29 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – RIPRISTINO

La Concessionaria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore di energia elettrica e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della Concessionaria.

Art. 30 - DISPOSIZIONE NORMATIVA

Lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato è regolato oltre che dai precedenti articoli, dal D.Lgs 163/2006, dal DPR 207/2010, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 37/2008, Norme CEE-UNI, Direttive comunitarie, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia

Art. 31 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

INDICE

Art.	1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art.	2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art.	3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Art.	4 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE
Art.	5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI
Art.	6 - ESTENSIONE DELLA RETE VOTIVA AGLI AMPLIAMENTI
Art.	7 -TARIFFE DEL SERVIZIO
Art.	8- RISCOSSIONE DEI CANONI
Art.	9 - CANONE ANNUO CHE LA DITTA CONCESSIONARIA DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE CONCEDENTE
Art.	10 - TRACCIABILITA'
Art.	11 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Art.	12 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Art.	13 - SEDE OPERATIVA, COMUNICAZIONI E REPERIBILITA'
Art.	14 - SICUREZZA DEL SERVIZIO
Art.	15 - DISCIPLINA DELLE MAESTRANZE NEI CIMITERI
Art.	16 - GARANZIE
Art.	17 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Art.	18 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
Art.	19 - INADEMPIENZE E PENALI
Art.	20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.	21 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL COMUNE CONCEDENTE
Art.	22 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Art.	23 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE
Art.	24 - CONTROVERSIE
Art.	25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.	26 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
Art.	27 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Art.	28 - OGGETTI RINVENUTI
Art.	29 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – PRISTINO
Art.	30 - DISPOSIZIONE NORMATIVE
Art.	31 - NORMA FINALE